

Regione Calabria Legge Regionale del 4 febbraio 2002 n. 8

Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.

Publicata nel B.U. Calabria 11 febbraio 2002, n. 2, supplemento straordinario n. 6.

Art. 10

Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base [\(14\)](#).

1. La Giunta regionale in apposito documento tecnico che accompagna il progetto di bilancio:

- a) predispone, ai fini della successiva amministrazione e gestione contabile, la ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli individuati per l'entrata in relazione all'oggetto e per la spesa in relazione all'oggetto e al contenuto economico e funzionale;
- b) indica il carattere giuridicamente vincolato, obbligatorio o discrezionale della spesa, distintamente per capitolo, con richiamo delle relative disposizioni legislative.

2. La Giunta regionale provvede alla definitiva ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli e all'attribuzione degli stessi capitoli e delle relative risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrative, conseguentemente all'approvazione della legge di bilancio, e procede alle successive modifiche rese necessarie da leggi che comportano variazioni di entrata e di spesa.

3. La Giunta regionale provvede altresì alla ripartizione di cui al comma 2 conseguentemente all'approvazione della legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio, sulla base del documento tecnico che accompagna il progetto di bilancio, tenuto conto di eventuali limitazioni all'esecuzione di spese discrezionali contenute nella stessa legge.

4. Nel corso dell'esercizio, la Giunta regionale può modificare la ripartizione in capitoli mediante variazioni compensative nell'ambito della stessa unità previsionale di base, e nel limite dello stanziamento ivi previsto non ancora utilizzato, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito, nonché per quelle direttamente regolate con legge statale o con la tabella C allegata alla legge finanziaria di cui al precedente articolo 3 [\(15\)](#).

5. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.

6. Per consentire la necessaria armonizzazione con il bilancio dello Stato, ad ogni capitolo di entrata e di spesa sono attribuiti codici di riclassificazione.

[\(14\)](#) Vedi, anche, l'art. [6, comma 3, L.R. 26 giugno 2003, n. 8](#).

[\(15\)](#) Comma così modificato dall'art. [10, comma 1, lettera a\), L.R. 12 dicembre 2008, n. 40](#).